



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00746/2026

Decisione n. 47

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE**

composta da

Gabriella Palmieri - Presidente

Silvio Martuccelli - Relatore

Dante D'Alessio

Angelo Maietta

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **76/2025**, presentato, in data 20 novembre 2025, dal dott. **[Omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Enrico Lubrano,

contro

la **Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)**, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carvelli,

nei confronti della

Procura Federale presso la FIPM,

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello della FIPM, pronunciata il 21 ottobre 2025, nel giudizio disciplinare n. 8/2025 a carico di [Omissis], con cui, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIPM n. 6 dell'11 luglio 2025, anch'essa oggetto di impugnazione, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, nel procedimento n. 005/FIPM/2025, per violazione degli artt. 9, co. 1, dello Statuto Federale della FIPM, artt. 3, co. 1, 4, co. 1, e 5 del Regolamento di Giustizia FIPM, Capitolo 1 Disposizioni generali, Capitolo 2 Spese di trasferta - art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A), Disciplina Carte di Credito Aziendali - Rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 17 giugno 2026, il difensore della parte ricorrente – dott. [Omissis] – avv. prof. Enrico Lubrano; l'avv. Luigi Carvelli per la resistente FIPM, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Silvio Martuccelli.

Ritenuto in fatto

1. Questo Collegio reputa opportuno, in via preliminare, ripercorrere l'*iter* processuale che ha condotto la presente controversia al suo esame.

Il 20 novembre 2025, il dott. [Omissis], ex Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno ("**FIPM**"), ha proposto ricorso avverso la stessa FIPM per ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8 del 21 ottobre 2025, con la quale è stato rigettato il reclamo da lui proposto e, conseguentemente, confermata la sanzione della

sospensione da ogni attività federale per la durata di 20 (venti) mesi, irrogata dal Tribunale Federale della FIPM con decisione n. 6 dell'11 luglio 2025.

Con tali decisioni è stata affermata la responsabilità disciplinare del ricorrente in relazione all'incolpazione formulata dalla Procura Federale della FIPM, che ha attribuito al dott.[Omissis] condotte reputate in violazione dell'art. 9, comma 1, dello Statuto Federale della FIPM; degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 5 del Regolamento di Giustizia della FIPM; nonché del Capitolo I ("Disposizioni generali"), del Capitolo II ("Spese di trasferta"), art. 2.4 ("Spese di rappresentanza"), e dell'Allegato A) ("Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione") del Regolamento Rimborso e Trasferte della FIPM.

In particolare, al ricorrente è stato contestato di avere *"utilizzato indebitamente o, comunque, illegittimamente, ovvero senza la necessaria e tempestiva rendicontazione, la carta di debito Federale tratta sul conto corrente n. 55000/1000/00157136, in essere presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo, per un importo pari a circa euro 79.782,00 nel periodo dal 01 aprile 2022 al 30 giugno 2024"*.

La vicenda trae origine da una segnalazione effettuata in data 16 dicembre 2024 dal dott. [Omissis], nella sua qualità di Consigliere Federale della FIPM nonché ex Consigliere delegato al bilancio della medesima Federazione. Con tale esposto venivano evidenziate presunte irregolarità nell'utilizzo della carta di credito/debito federale da parte dell'allora Presidente Federale, il dott. [Omissis], verificatesi nell'arco temporale compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 giugno 2024 e considerate potenzialmente idonee a integrare violazioni del Regolamento Rimborsi e Trasferte. Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale disponeva il deferimento del dott.[Omissis], contestandogli di avere utilizzato la carta di debito federale in modo indebito o, comunque, non conforme alle disposizioni vigenti, nonché di avere omesso o ritardato la rendicontazione delle relative spese, per operazioni dell'importo complessivo di circa euro 79.782,00.

2. Il Tribunale Federale, reputando il sig.[Omissis] colpevole delle condotte contestategli, irrogava la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20 (venti) e, come anticipato, tale decisione veniva successivamente confermata dalla Corte Federale d'Appello della FIPM.

3. Il dott.[Omissis] ha quindi impugnato la decisione del Giudice di secondo grado dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, affidando il ricorso a numerosi motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la radicale invalidità del procedimento disciplinare sin dalla sua instaurazione, prospettando due principali profili di illegittimità.

In primo luogo, lamenta la sussistenza di circostanze idonee a determinare un conflitto di interessi o, quantomeno, gravi ragioni di incompatibilità in capo ad alcuni dei soggetti coinvolti nella

vicenda. A tal riguardo, il procedimento disciplinare viene collocato nel contesto delle elezioni federali del 2024 per il rinnovo delle cariche del nuovo quadriennio olimpico. In particolar modo:

- (i) l'esposto da cui ha preso avvio l'azione disciplinare (che, come anticipato, è stato presentato dal dott.[Omissis], consigliere federale candidato alle predette elezioni e sostenitore dell'Avv. [Omissis], candidato alla Presidenza federale in contrapposizione al Presidente uscente, il dott.[Omissis], poi risultato rieletto) avrebbe riguardato fatti risalenti nel tempo e già conosciuti dagli organi federali nel corso del precedente mandato, circostanza che ne renderebbe sospetta la tempistica di presentazione;
- (ii) sussisterebbe un conflitto di interessi in capo al Procuratore Federale, fondato su pregressi rapporti professionali intercorsi con l'autore dell'esposto e sulla condivisione dello studio legale con l'Avv. [Omissis], soggetto politicamente contrapposto al ricorrente, nonché consulente legale della Federazione e componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico incaricato di vigilare sui processi e sui flussi amministrativi proprio nel periodo cui si riferiscono gli addebiti contestati. Da tali circostanze il ricorrente fa discendere la fondatezza dell'istanza di astensione formulata nel corso delle indagini, sostenendo che il rigetto della stessa abbia compromesso le necessarie garanzie di imparzialità e terzietà del procedimento disciplinare.

Come secondo profilo di illegittimità del procedimento, il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per asserita genericità e indeterminatezza dell'atto di deferimento. A detta del dott.[Omissis], tanto la comunicazione di conclusione delle indagini quanto il successivo atto di deferimento si risolverebbero in una mera indicazione di importi complessivi, distinti per annualità, senza alcuna specificazione delle singole operazioni contestate, delle relative causali e delle date in cui sarebbero state effettuate. Ebbene, tale carenza descrittiva avrebbe impedito all'incolpato di individuare con precisione le condotte oggetto di contestazione e, conseguentemente, di approntare un'efficace difesa, in violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

Nel merito, il ricorrente censura integralmente l'accertamento di responsabilità confermato dalla Corte Federale d'Appello della FIPM, sostenendo che gli addebiti mossi nei suoi confronti siano formulati in termini generici e privi di un adeguato supporto probatorio. In particolare, il dott.[Omissis] deduce che né l'atto di deferimento né le successive pronunce degli organi di giustizia federale avrebbero individuato con sufficiente precisione le singole condotte contestate, limitandosi a formulare rilievi di carattere generale concernenti la gestione delle spese federali e l'utilizzo degli strumenti di pagamento intestati alla Federazione. Il ricorrente contesta, altresì, la ricostruzione dei fatti accolta dagli organi giudicanti con riguardo ai presunti ritardi nella

trasmissione della documentazione giustificativa, all'effettuazione di prelievi di denaro contante e alla mancata tempestiva comunicazione delle credenziali di accesso ai sistemi di *home banking*. Secondo la prospettazione del dott.[Omissis]: **(i)** eventuali ritardi nella produzione dei giustificativi avrebbero potuto incidere esclusivamente sulla rimborsabilità delle spese, senza assumere autonoma rilevanza disciplinare; **(ii)** i prelievi contestati sarebbero stati regolarmente documentati e giustificati; **(iii)** gli uffici federali avrebbero già avuto la disponibilità delle credenziali necessarie per effettuare i controlli sulle movimentazioni bancarie.

Da ciò il ricorrente fa discendere l'illegittimità della decisione impugnata, assumendo che essa si fondi su contestazioni indeterminate e su una motivazione meramente apparente, in violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza sportiva in materia di accertamento della responsabilità disciplinare. In particolare, non sarebbe stato raggiunto il livello di certezza probatoria richiesto dall'ordinamento sportivo ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'incolpato.

Con ulteriore motivo di ricorso, il dott.[Omissis] censura la decisione della Corte Federale d'Appello della FIPM nella parte in cui è stata attribuita rilevanza disciplinare alle condotte contestate, pur in assenza di qualsiasi accertamento circa l'esistenza di spese indebite, appropriazioni di somme federali o danni patrimoniali arrecati alla Federazione. A sostegno di tale assunto, il ricorrente evidenzia come le verifiche svolte dagli organi di controllo interni ed esterni, nonché l'approvazione dei bilanci federali da parte degli organi competenti, non abbiano mai fatto emergere irregolarità contabili, indebite percezioni di rimborsi o pregiudizi economici per l'ente. Il dott.[Omissis] rileva, inoltre, che tutte le spese sono state sottoposte ai controlli amministrativi previsti e che gli eventuali importi ritenuti non rimborsabili sono stati esclusi dagli uffici competenti. Alla luce di quanto sopra illustrato, la Corte territoriale avrebbe, pertanto, omesso di valorizzare adeguatamente sia l'assenza di un concreto danno per la Federazione sia la buona fede dell'incolpato, il quale, nel corso del mandato, non avrebbe mai ricevuto rilievi o contestazioni da parte degli organi amministrativi e di controllo in ordine alle modalità di rendicontazione adottate. Con l'ultimo motivo di ricorso, il dott.[Omissis] contesta la proporzionalità della sanzione irrogatagli. Osserva, al riguardo, che la disciplina federale in materia di rimborsi e trasferite ricollega alle eventuali irregolarità documentali esclusivamente conseguenze di carattere amministrativo-contabile, quali il mancato rimborso delle spese o il recupero delle somme indebitamente percepite, senza prevedere specifiche sanzioni disciplinari. Da ciò discenderebbe l'irragionevolezza della sospensione inflitta e l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione della propria responsabilità disciplinare.

Infine, in via subordinata e meramente cautelativa, il ricorrente ripropone le censure già formulate nei confronti della decisione del Tribunale Federale, sebbene assorbita dalla pronuncia della Corte Federale d'Appello della FIPM. In particolare, lamenta l'eccessiva severità della sanzione della sospensione per venti mesi, ritenuta sproporzionata rispetto alla natura degli addebiti contestati, all'assenza di danno per la Federazione, alla dedotta buona fede dell'incolpato e alla mancanza di precedenti disciplinari. Tali circostanze, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate sia ai fini della graduazione della sanzione sia ai fini del riconoscimento delle attenuanti previste dalla normativa federale.

4. In ragione dei suesposti motivi, il ricorrente ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport:

“I. In via principale, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8/2025, confermativa della decisione del Tribunale Federale n. 6/2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione), in accoglimento dei motivi indicati ai par. I e II;

II. in via subordinata, di annullare con rinvio la decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8/2025, confermativa della decisione del Tribunale Federale n. 6/2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione), nella parte in cui dispone la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, rimettendo la fattispecie alla Corte Federale di Appello, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, con specifica indicazione (da parte del Collegio di Garanzia dello Sport) alla Corte Federale di Appello di non potere pronunciarsi nuovamente con un provvedimento di sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, essendo [...] la relativa illegittimità già stata riconosciuta dal Collegio di Garanzia dello Sport in accoglimento” dell'ultimo motivo di ricorso.

5. In data 28 novembre 2025, si costituiva la Federazione, la quale, in via preliminare, proponeva impugnazione incidentale, chiedendo l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal dott.[Omissis] avverso la decisione di primo grado, assumendo che lo stesso fosse stato depositato – secondo la prospettazione della resistente – oltre il termine di quindici giorni previsto dalla normativa federale.

In particolare, nella decisione impugnata si legge che la pronuncia del Tribunale Federale “è stata pubblicata in data 11 luglio 2025 (venerdì), con termine che sarebbe scaduto il 26 luglio 2025 (sabato). Il reclamo è stato depositato in data 28 luglio 2025 (lunedì)”. La Corte Federale d'Appello ha ritenuto tempestiva l'impugnazione facendo applicazione – in virtù del richiamo contenuto all'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - del principio di cui all'art. 155, quarto comma, c.p.c., secondo il quale, qualora la scadenza del termine cada in giorno festivo,

essa è prorogata al primo giorno successivo non festivo, richiamando, a sostegno di tale conclusione, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite n. 9 del 2015.

La Federazione censura tale ricostruzione, deducendo l'erroneità del richiamo alla predetta decisione, in quanto riferita a una fattispecie nella quale il deposito dell'impugnazione doveva essere materialmente effettuato presso gli uffici federali e il termine scadeva in un giorno in cui tali uffici erano chiusi, con conseguente impossibilità oggettiva di procedere al deposito. Una simile situazione, ad avviso della resistente, non ricorrerebbe nel caso di specie, poiché il reclamo avrebbe potuto essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

A sostegno della propria tesi, la Federazione richiama, inoltre, la successiva giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport e, in particolare, la decisione n. 96 del 2019, secondo cui *“sebbene il codice di procedura civile (art. 155, comma 4, c.p.c.) disponga che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato sia sempre equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo dei termini. Ne consegue la correttezza della decisione della Corte Federale, che non ha computato i sabati come giorni festivi, concludendo, pertanto, per la intempestività del reclamo”*.

Sulla base di tali argomentazioni, la Federazione sostiene che il reclamo proposto dal dott.[Omissis] avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione della Corte Federale d'Appello.

Nella propria memoria, la FIPM eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, sostenendo che il ricorrente si limiti, nella sostanza, a riproporre dinanzi al Collegio le medesime argomentazioni già formulate nel corso del giudizio endofederale e, ancor prima, nella fase delle indagini svolte dalla Procura Federale, sollecitando, in realtà, un nuovo scrutinio di merito, inammissibile in sede di legittimità, ancorché formalmente prospettato sotto il profilo del vizio di legittimità.

Con riferimento alle censure concernenti il presunto conflitto di interessi del Procuratore Federale, la Federazione ne eccepisce l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, rappresentando che esse si fondino su mere congetture, prive di rilevanza ai fini del presente giudizio. Richiamando la motivazione della decisione della Corte Federale d'Appello, la resistente evidenzia come il Procuratore Federale, ricevuto l'esposto, fosse tenuto a valutarne il contenuto e, ricorrendone i presupposti, a esercitare l'azione disciplinare nell'interesse dell'ordinamento sportivo, risultando del tutto irrilevanti i rapporti intercorrenti tra il denunciante e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Evidenzia, inoltre, che l'atto di deferimento è stato sottoscritto congiuntamente dal Procuratore Federale e dal Procuratore Nazionale dello Sport, applicato in coassegnazione ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto alla dedotta genericità e indeterminatezza dell'atto di deferimento, la FIPM contesta integralmente la ricostruzione prospettata dal ricorrente, rilevando come tale atto contenesse una puntuale ricostruzione dell'attività istruttoria espletata, con l'indicazione delle audizioni svolte, della documentazione acquisita e delle verifiche contabili effettuate. La Federazione osserva, altresì, che il deferimento individuava in maniera specifica le condotte contestate, i periodi temporali di riferimento, gli importi ritenuti irregolari e le disposizioni statutarie e regolamentari asseritamente violate, risultando pertanto sufficientemente circostanziato e pienamente idoneo a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampia attività difensiva svolta dall'incolpato tanto nella fase delle indagini quanto nei successivi gradi del procedimento disciplinare.

Con riguardo alle doglianze concernenti la pretesa insufficienza del quadro probatorio, la violazione del principio del giusto processo e l'asserita genericità delle contestazioni, la Federazione sostiene che il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea ai limiti del sindacato demandato al Collegio di Garanzia.

In particolare, la resistente evidenzia come lo stesso ricorrente abbia sostanzialmente ammesso le modalità di gestione delle spese e dei rimborsi oggetto di contestazione, limitandosi a sostenere che spettasse agli uffici amministrativi verificare la regolarità della documentazione prodotta e l'ammissibilità delle relative richieste. Secondo la Federazione, tale impostazione si porrebbe in aperto contrasto con le disposizioni del Regolamento Rimborsi e Trasferte, che pongono direttamente a carico del richiedente l'onere di presentare tempestivamente la documentazione giustificativa e di osservare le modalità di rendicontazione previste dalla normativa federale.

La FIPM ribadisce, inoltre, che l'atto di deferimento individuava con precisione le condotte contestate, i periodi temporali interessati, gli importi ritenuti irregolari e le norme asseritamente violate, richiamando le risultanze dell'attività istruttoria e la documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini.

Nel richiamare le decisioni del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, la resistente sostiene che la responsabilità disciplinare del ricorrente sia stata accertata sulla base di un quadro istruttorio ritenuto univoco, dal quale sarebbero emerse reiterate violazioni della disciplina federale in materia di rendicontazione delle spese, utilizzo della carta di debito federale e richiesta dei rimborsi. Da ciò conseguirebbe l'insussistenza delle dedotte carenze motivazionali e probatorie lamentate dal ricorrente.

Infine, con riguardo alla censura relativa alla pretesa sproporzione della sanzione irrogata, la Federazione ne eccepisce l'inammissibilità, richiamando il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport secondo cui la determinazione della misura della sanzione costituisce

valutazione riservata agli organi di merito ed è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente in presenza di una manifesta irragionevolezza ovvero di un'evidente violazione dei presupposti di fatto o di diritto. Sotto tale profilo, la resistente evidenzia che la Corte Federale d'Appello ha espressamente motivato in ordine alla congruità della sanzione irrogata, sicché la censura proposta dal ricorrente si risolverebbe in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito della decisione. A sostegno di tale conclusione vengono richiamati numerosi precedenti del Collegio di Garanzia dello Sport, tra cui la decisione della Seconda Sezione n. 57 del 2025, nonché la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di sindacato sulle sanzioni disciplinari.

6. In ragione di tali motivi, la FIPM ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“voglia l'Eccellentissimo Collegio di Garanzia dello Sport, dichiarato inammissibile o rigett[at]o il ricorso e le domande ivi formulate, in accoglimento dell'impugnazione incidentale (§ 2), accertata e dichiarata la tardività del reclamo promosso in data 28 luglio 2025 dal dott.[Omissis] contro la decisione n. 6/2025 dell'11 luglio 2025 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, annullare senza rinvio l'impugnata decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno n. 8 del 21 ottobre 2025 (nella parte in cui ha dichiarato ammissibile e tempestivo il reclamo proposto), con ogni conseguente statuizione in ordine al passaggio in giudicato della decisione di primo grado e inammissibilità del ricorso promosso presso codesto Collegio di Garanzia dello Sport; in ogni caso, dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso avversario”*.

7. Il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato con il deposito, in data 17 aprile 2026, delle memorie di cui all'art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, con le quali entrambe le parti hanno sostanzialmente insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

In particolare, nella propria memoria di replica, il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione incidentale proposta dalla Federazione, ribadendo la tempestività del reclamo proposto dinanzi alla Corte Federale d'Appello. A tal fine, ha richiamato l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, nonché l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il termine per proporre l'impugnazione, venendo a scadere nella giornata di sabato, dovesse essere automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. II, 26 maggio 2025, n. 14041), in materia di proroga dei termini processuali con scadenza nella giornata di sabato, deducendo che la Corte Federale d'Appello abbia correttamente fatto applicazione dei principi ivi affermati.

8. Con l'ordinanza n. 25/2026, depositata il 21 maggio 2026, la Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha preliminarmente esaminato la questione circa l'inammissibilità per tardività del reclamo proposto dall'odierno ricorrente dinanzi alla Corte Federale d'Appello. Il Collegio ha osservato che si tratta di un tema non nuovo, più volte affrontato, con accenti diversi, dalla giurisprudenza di legittimità sportiva, e ha rilevato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. ai procedimenti di giustizia sportiva nell'ipotesi in cui il termine di impugnazione scada nella giornata di sabato. Tale contrasto, che opporrebbe all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia quello fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza endofederale e da parte della giurisprudenza sportiva di legittimità, sarà più ampiamente illustrato, nei suoi distinti termini, al successivo § 10. Ritenuta la questione pregiudiziale ai fini della decisione, nonché di particolare importanza, e considerata la persistenza del contrasto interpretativo come pure la risalenza nel tempo dell'intervento delle Sezioni Unite, la Quarta Sezione ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia affinché tornino a pronunciarsi, in funzione nomofilattica, sulla possibilità di applicare automaticamente l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. ai termini processuali sportivi scadenti nella giornata di sabato, laddove i regolamenti di giustizia federale non contengano una previsione esplicita sul punto.

9. Successivamente, le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, insistendo, in sostanza, per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

10. Le Sezioni Unite sono state quindi adite per risolvere il presunto contrasto giurisprudenziale ravvisabile nelle pronunce richiamate in atti dalle parti e nell'ordinanza di rimessione, pronunce le quali possono essere così sintetizzate.

Con la decisione delle Sezioni Unite n. 9/2015, il Collegio di Garanzia ha affermato che *“tutte le norme [...] che disciplinano le impugnative dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva dinanzi all'organo superiore, non stabiliscono mai, ai fini del computo dei termini, che il sabato è un giorno festivo”*. Nondimeno, nel caso di specie, l'impugnazione è stata ritenuta tempestiva in ragione di una peculiare circostanza: all'epoca dei fatti, invero, il deposito degli atti sarebbe potuto avvenire esclusivamente in forma cartacea presso gli uffici competenti e, con apposito comunicato del Comitato Regionale, era stato reso noto che tali uffici sarebbero rimasti chiusi proprio nella giornata di sabato 27 dicembre, coincidente con il termine ultimo per il deposito. La chiusura degli uffici federali nel giorno di scadenza del termine aveva dunque integrato un impedimento oggettivo e insuperabile all'adempimento dell'onere di deposito, di talché, non potendo tale circostanza

tradursi in una compressione del diritto di difesa, di rango costituzionale, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la tempestività del gravame.

Con la decisione della Terza Sezione n. 96/2019, il Collegio ha precisato che, *“sebbene il codice di procedura civile (art. 155, comma 4, c.p.c.) disponga che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato sia sempre equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo dei termini”*. Secondo la pronuncia, l'art. 155, comma 4, cod. proc. civ. non troverebbe sempre e comunque applicazione nell'ambito della giustizia sportiva; sarebbe pertanto da escludersi che il giorno del sabato debba sempre e comunque essere equiparato a un giorno festivo e debba quindi essere escluso dal computo dei termini. La pronuncia - concernente, si badi, la computabilità del giorno del sabato ai fini del decorso del termine e non, come rilevante nella specie, l'operatività della proroga del termine in scadenza nel giorno del sabato – aveva ritenuto tardivo il reclamo in applicazione della *lex specialis* federale – derogatoria, appunto, dei principi generali applicabili in sede civile - che stabiliva espressamente il termine di *“15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione”* ai fini del deposito del reclamo avverso la sentenza del Tribunale Federale.

Infine, con la decisione della Quarta Sezione n. 22/2024 è stato affermato che *“il rinvio alle norme del codice di rito è sussidiario e resta escluso quando non si riscontri alcuna lacuna da colmare”*, sicché l'art. 155 cod. proc. civ. *“non trova automatica applicazione”* quando la normativa endofederale ponga specifica disciplina con riguardo al computo dei termini (nella specie, veniva in rilievo l'art. 82 del Regolamento di Giustizia della FIP, che prevede la proroga del termine in scadenza in giorno festivo senza estenderla al sabato, recependo espressamente il solo quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ.).

Considerato in diritto

1. Occorre innanzitutto rilevare che i precedenti giurisprudenziali richiamati in atti si occupano di due questioni che attengono entrambe alla disciplina dei termini processuali, ma riguardano profili concettualmente distinti: da un lato, la questione della proroga (o meno) del termine di scadenza che cade di sabato; dall'altro, il problema della computabilità (o meno) del sabato nel calcolo dei termini processuali.

Entrambi i profili sembrano convergere verso il comune interrogativo se il sabato sia da considerare, a fini processuali, un giorno lavorativo ovvero festivo; ma in realtà non è così.

Procediamo con ordine.

2. Le due questioni vanno affrontate e risolte ipotizzando, per ciascuna, due diversi scenari: l'assenza di una norma federale che disciplini i termini processuali; o, al contrario, la presenza di una norma federale in materia di termini.

3. Muoviamo dal primo scenario: assenza di una norma federale volta a dettare una disciplina in materia di termini processuali.

È pacifico che, in assenza di norma federale, l'interprete debba fare ricorso all'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva ("CGS"), secondo il quale: *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*. Nel processo civile, la norma di riferimento è l'art. 155 cod. proc. civ., rubricato *"Computo dei termini"*, che – per quanto qui rileva – ai commi 3, 4, 5 e 6 prescrive quanto segue:

" [...]"

3. I giorni festivi si computano nel termine.

4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa".

In assenza di norma federale che disciplini i termini processuali occorre applicare l'art. 155 cod. proc. civ.; e tale disposizione è idonea a risolvere entrambe le questioni oggetto di analisi.

Infatti, quanto al primo problema – quello della proroga (o meno) del termine di scadenza che cade di sabato – esso è risolto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ.: secondo il comma 5, *"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini [...] che scadono nella giornata del sabato"*: dunque, se la scadenza di un termine (salvo il termine "a ritroso") cade nella giornata del sabato, *"la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*, come previsto dal comma 4 (dunque, di regola, la scadenza è prorogata al lunedì, a meno che quest'ultimo coincida con una festività).

È appena il caso di precisare che il riferimento contenuto nell'art. 2, comma 6, CGS, che rinvia ai principi e alle norme generali del processo civile *"nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*, non si pone affatto in contrasto con quanto sopra enunciato, ma anzi lo conferma e lo avvalorà, essendo il richiamato *"carattere di informalità"*

coerente con una impostazione volta a favorire la non perentorietà della scadenza processuale che cada nella giornata del sabato.

4. Quanto invece al secondo problema – quello della computabilità (o meno) del sabato nel calcolo dei termini processuali – esso è risolto dall'art. 155, comma 3, cod. proc. civ., ai sensi del quale anche *“i giorni festivi si computano nel termine”*, dunque, a maggior ragione, il sabato, che di regola non è un giorno festivo (salvo che una festività, ad es., il giorno del 25 dicembre, cada di sabato), andrà computato. Pertanto, al fine del computo dei termini, la giornata del sabato va sempre computata nel calcolo dei termini processuali, come un qualsiasi giorno (festivo o feriale che sia).

Del resto, lo stesso art. 155 cod. proc. civ. tratta il sabato come giornata “lavorativa”: sia nel quinto comma, che estende al sabato (utilizzando la formula *“... si applica altresì ...”*) una regola dettata nel quarto comma per i giorni “festivi” (ossia la regola della proroga di diritto *“al primo giorno seguente non festivo”*); sia nel sesto comma, quando espressamente dispone che la giornata del sabato *“ad ogni effetto è considerata lavorativa”*.

5. Occorre ora passare al secondo scenario sopra ipotizzato: ossia, la presenza di una norma federale che disciplini i termini processuali.

In presenza di una disposizione federale in materia di termini processuali, occorre indagare se, ed eventualmente in quale misura, quella disposizione recepisca l'art. 155 cod. proc. civ. ovvero introduca regole diverse.

Anche qui va fatta una distinzione tra le due questioni sopra delineate.

6. Quanto alla questione del calcolo dei termini (e, in particolare, della computabilità del sabato), qualora una disposizione dell'ordinamento sportivo stabilisca espressamente che un termine vada computato in giorni “lavorativi”, vorrà dire che il legislatore sportivo ha voluto escludere i giorni “festivi” dal calcolo dei termini processuali: in tal caso, l'ordinamento sportivo detta una regola che deroga all'art. 155 cod. proc. civ. (*lex specialis derogat generali*).

Infatti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 155, comma 3, cod. proc. civ. (*“I giorni festivi si computano nel termine”*), nel computo del termine non andranno considerate le domeniche e gli altri giorni, diversi dalla domenica, in cui eventualmente cada una festività (ad es., il 1° gennaio); ma andranno considerate tutte le altre giornate della settimana, diverse dalla domenica, in cui non cada una festività, e dunque anche la giornata del sabato.

7. Quanto invece alla questione della scadenza del termine che cada di sabato, qualora una disposizione dell'ordinamento sportivo stabilisca espressamente che la scadenza in un giorno festivo vada prorogata al primo giorno seguente non festivo (così recependo la regola generale dettata dal comma 4 dell'art. 155 cod. proc. civ.), senza tuttavia disporre alcunché per quanto

riguarda la giornata del sabato (dunque non recependo la regola dettata dal comma 5 dell'art. 155 cod. proc. civ.), vorrà dire che il legislatore sportivo, dettando una disciplina sui termini processuali, ha operato una precisa scelta, recependo la regola di cui al comma 4 (*ubi voluit, dixit*) e non recependo la regola di cui al comma 5 (*ubi noluit, tacuit*). In tal caso, in assenza di lacuna, il comma 5 dell'art. 155 cod. proc. civ. non potrà applicarsi; e dunque la scadenza del termine che dovesse cadere di sabato non potrà considerarsi prorogata.

Appare, a tal proposito, auspicabile che i regolamenti federali che contengono esprese previsioni in materia di termini processuali adottino una disciplina uniforme, ovvero che una precisa ed espressa regola sul punto venga adottata a livello nazionale, atteso che il rinvio all'art. 155 cod. proc. civ. è soltanto residuale – ossia limitato ai casi di assenza di disciplina – e ciò potrebbe dar luogo a disparità di trattamento tra tesserati di federazioni diverse.

*

8. Va dunque enunciato il seguente principio di diritto:

“In materia di termini processuali, in assenza di disciplina espressamente dettata dalle regole dell’ordinamento sportivo applicabili alla controversia, l’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva rinvia ai principi e alle norme generali del processo civile; trova dunque applicazione l’art. 155 cod. proc. civ., in base al quale, da un lato, la scadenza del termine che cade di sabato è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dall’altro, il sabato è computabile nel calcolo dei termini, al pari degli altri giorni della settimana, festivi o feriali che siano.

Qualora invece le regole dell’ordinamento sportivo applicabili alla controversia prevedano espressamente una disciplina in materia di termini, gli organi di giustizia sportiva si atterranno a tale disciplina speciale, anche se derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 155 cod. proc. civ.”

*

9. Premesso quanto sopra, nel caso di specie, la scadenza del termine per ricorrere cadeva nel giorno di sabato e le disposizioni federali applicabili alla controversia non dettano alcuna disciplina al riguardo.

La scadenza processuale doveva dunque considerarsi prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo. Avendo il ricorrente depositato il ricorso nella giornata del lunedì immediatamente successivo, il ricorso principale è da considerarsi tempestivo.

Va dunque rigettato il ricorso incidentale.

*

10. L'effetto devolutivo dell'ordinanza di rimessione deve ritenersi integrale e non circoscritto alla sola questione pregiudiziale devoluta alle Sezioni Unite, sicché, risolta quest'ultima, occorre

procedere all'esame del merito del ricorso principale proposto dal dott.[Omissis] avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIPM n. 8/2025.

Ritiene questo Collegio di aderire a quanto motivato dalla Corte Federale d'Appello nella decisione impugnata, con la quale è stato confermato integralmente l'accertamento della responsabilità disciplinare già operato dal Tribunale Federale.

Quanto alle eccezioni preliminari, va esclusa la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Procuratore Federale, posto che questi, ricevuto l'esposto del Consigliere[Omissis] (ossia una mera segnalazione di fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare), era tenuto a esercitare l'azione disciplinare nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo, restando irrilevanti sia la posizione del denunciante sia la condivisione dello studio legale con soggetti coinvolti nelle attività federali.

Con riferimento alla dedotta genericità e indeterminatezza dell'atto di deferimento, il Collegio non può che ribadire che l'imputazione era adeguatamente circostanziata e pienamente idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi altresì concordare sul rilievo per cui l'eventuale confusione nelle voci di spesa costituisse diretta conseguenza della condotta contestata e non un vizio imputabile alla Procura.

Nel merito, si conferma integralmente l'accertamento svolto dalla Corte territoriale, secondo cui le risultanze istruttorie dimostrano in modo univoco la sistematica violazione, protrattasi per oltre due anni, del Regolamento Rimborsi e Trasferte della FIPM da parte del ricorrente, attraverso la tardiva produzione della documentazione giustificativa, l'effettuazione di numerosi prelievi in contanti privi di adeguata giustificazione e la mancata tempestiva consegna delle credenziali di accesso all'home banking, condotte che correttamente sono state qualificate come gravemente negligenti e incompatibili con i doveri di lealtà gravanti su un soggetto apicale dell'ordinamento federale.

Del tutto condivisibile è altresì la statuizione con cui la Corte ha disatteso la censura relativa all'erronea indicazione della «carta di credito» in luogo della «carta di debito», avendo correttamente valorizzato il contenuto sostanziale dell'incolpazione e la equivalenza degli strumenti di pagamento ai fini dell'utilizzo delle risorse federali.

Quanto all'asserita assenza di danno economico invocata dal ricorrente, è opportuno ribadire che la rilevanza disciplinare della condotta prescinde dalla produzione di un pregiudizio patrimoniale, rilevando invece la violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine, tanto più grave se posta in essere da un organo apicale della Federazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi pienamente congrua e proporzionata la sospensione per venti mesi, irrogata dal Tribunale Federale della FIPM e confermata dalla Corte

Federale d'Appello, che ha correttamente valorizzato la sistematicità delle violazioni, la durata pluriennale delle condotte, la posizione rivestita dall'incolpato e il persistente disinteresse verso le sollecitazioni dell'amministrazione federale.

Le censure articolate con il ricorso principale si risolvono, in definitiva, nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese e nella richiesta di una rivalutazione del merito istruttorio, inammissibile in questa sede di legittimità. La decisione della Corte Federale d'Appello risulta, peraltro, pienamente condivisa da questo Collegio, che ne fa propri i contenuti motivazionali e decisorii, ritenendoli completi, coerenti e immuni da vizi logico-giuridici.

Il ricorso principale va dunque rigettato.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite**

Rigetta il ricorso incidentale.

Rigetta il ricorso principale.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 giugno 2026.

Il Presidente

F.to Gabriella Palmieri

Il Relatore

F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 24 luglio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face